

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

## **Parte Speciale**

**adottato dal**

***Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.***

|

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

<b>1. MODELLO ORGANIZZATIVO – PARTE SPECIALE: Premessa.....</b>	<b>5</b>
<b>1.1 L’ambito di operatività della società.....</b>	<b>5</b>
<b>2. I REATI CONTESTABILI EX D.LGS. 231/01 .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>6</b>
<b>2.2 Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art.316 bis c.p.) .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato( art.316 ter c.p.) .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico ( art. 640, II comma, n.1, c.p.).....</b>	<b>8</b>
<b>2.5 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) .....</b>	<b>9</b>
<b>2.6 Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.).....</b>	<b>9</b>
<b>2.7 Corruzione .....</b>	<b>10</b>
<b>2.8 Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.).....</b>	<b>12</b>
<b>2.9 Concussione (art.317 c.p.).....</b>	<b>13</b>
<b>2.10 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione degli organi delle comunità europee e di funzionari della comunità europea e di stati esteri (art. 322 bis).....</b>	<b>13</b>
<b>3. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....</b>	<b>14</b>
<b>4. REATI SOCIETARI.....</b>	<b>14</b>
<b>4.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) .....</b>	<b>15</b>
<b>4.2 Falso in prospetto ( art. 173 bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n.58).....</b>	<b>15</b>
<b>4.3 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione ( art. 2624 c.c.).....</b>	<b>16</b>
<b>4.4 Impedito controllo (art. 2625 c.c.) .....</b>	<b>16</b>
<b>4.5 Indebita restituzione dei conferimenti ( art. 2626 c.c.) .....</b>	<b>17</b>
<b>4.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) .....</b>	<b>17</b>
<b>4.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) ..</b>	<b>17</b>
<b>4.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).....</b>	<b>18</b>
<b>4.9 Omessa comunicazione del conflitto di interessi ( art. 2629 bis c.c.).....</b>	<b>18</b>
<b>4.10 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) .....</b>	<b>18</b>
<b>4.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).....</b>	<b>19</b>
<b>4.12 Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) .....</b>	<b>19</b>
<b>4.13 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).....</b>	<b>19</b>
<b>4.14 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</b>	<b>19</b>

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

<b>5. I REATI TRANSNAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE N. 146 DEL 16 MARZO 2006 .....</b>	<b>20</b>
<b>5.1 Reati astrattamente ipotizzabili.....</b>	<b>21</b>
Associazione a delinquere (art. 416 c.p.).....	21
Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).....	21
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990).....	22
<b>5.2 Favoreggiamento personale (art.378 c.p.).....</b>	<b>22</b>
<b>6. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE .....</b>	<b>22</b>
<b>6.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).....</b>	<b>23</b>
<b>6.2 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) .....</b>	<b>23</b>
<b>6.3 Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.).....</b>	<b>24</b>
<b>6.4 Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.).....</b>	<b>24</b>
<b>6.5 Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.).....</b>	<b>25</b>
<b>6.6 Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.).....</b>	<b>25</b>
<b>6.7 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) .....</b>	<b>26</b>
<b>6.8 Tratta di persone ( art. 601 c.p.) .....</b>	<b>26</b>
<b>6.9 Acquisto e alienazione di schiavi ( art. 602 c.p.).....</b>	<b>26</b>
<b>7. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>27</b>
<b>7.1 Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.).....</b>	<b>27</b>
<b>7.2 Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).....</b>	<b>28</b>
<b>8. REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE.....</b>	<b>28</b>
<b>8.1 Ricettazione (art. 648 c.p.).....</b>	<b>28</b>
<b>8.2 Riciclaggio ( art. 648 bis c.p.) .....</b>	<b>29</b>
<b>8.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).....</b>	<b>30</b>
<b>9. L'individuazione delle aree di rischio .....</b>	<b>36</b>
<b>9. REATI AMBIENTALI.....</b>	<b>31</b>
<b>9.1. Principi di comportamento e di attuazione.....</b>	<b>33</b>
<b>9.2 Principi procedurali specifici.....</b>	<b>34</b>
<b>9.3 Contratti.....</b>	<b>36</b>
<b>10. L'individuazione delle aree di rischio.....</b>	<b>36</b>
<b>10.1 Rappresentazioni grafiche relative al rischio di reato.....</b>	<b>39</b>

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

<b>11. Protocolli operativi relativi alle varie aree di rischio relativamente alla attività del laboratorio di analisi.....</b>	<b>..43</b>
.....	.....
<b>11.1 Area accettazione-registrazione clientela.....</b>	<b>43</b>
<b>11.2 Area effettuazione prestazioni sanitarie .....</b>	<b>44</b>
<b>11.3 Procedure area acquisto e conservazione dei prodotti sanitari, apparecchiature e medicinali relativi al laboratorio analisi. ....</b>	<b>45</b>
<b>11.4 Protocolli Area amministrativa .....</b>	<b>45</b>
<b>11.5 Area contabilità .....</b>	<b>49</b>
<b>12.Area prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro .....</b>	<b>50</b>
<b>12.1 Doveri e compiti del Datore di lavoro, del RSPP,del Medico Competente e dei Lavoratori. ....</b>	<b>51</b>
<b>13.L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>52</b>
<b>14 Formazione del personale.....</b>	<b>53</b>

|

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

## **1.MODELLO ORGANIZZATIVO – PARTE SPECIALE: Premessa**

Lo scopo della presente procedura è strutturare e disciplinare i processi societari e introdurre misure organizzative tese alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D.Lgs. n° 231/2001.

Lo svolgimento delle attività in oggetto deve ispirarsi alle vigenti disposizioni di legge, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico che la Società ha adottato in virtù del D.Lgs. n° 231/2001 e degli altri codici/disposizioni deontologiche cui la Società ha formalmente aderito. Inoltre, il modello organizzativo si deve ritenere integrato dal manuale della qualità adottato dalla società.

Obiettivo della Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto in essa prescritto, al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/01.

### **1.1 L'ambito di operatività della società**

La società opera nel campo sanitario ed effettua le proprie prestazioni quale soggetto accreditato ex art. 8 quater L. n° 502/1992 dalla Regione e del contratto stipulato ex art. 8 quinquies.

La struttura rientra tra quelle che erogano prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio previste dall'art. 8 ter L. n° 502/92.

In particolare la struttura sanitaria fornisce un servizio diagnostico relativo sia ad analisi cliniche che alle seguenti branche specialistiche: cardiologia, medicina nucleare e radiologia.

La remunerazione delle prestazioni è determinata in base a tariffe predefinite dalla Regione Calabria.

E' prevista la verifica da parte della Regione, tramite le AS, in merito a:

- a) validità della documentazione amministrativa attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attività effettivamente svolte;
- b) necessità clinica e appropriatezza delle prestazioni;
- c) appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione della assistenza;
- d) risultati finali della assistenza, incluso il gradimento degli utilizzatori dei servizi.

La struttura è sottoposta alle regole di cui alla legge regionale n° 24 del 18 luglio 2008 in tema di organizzazione, con l'ovvia conseguenza che la stessa è tenuta a rispettare gli obblighi previsti dalla stessa legge. In particolare, la dotazione delle figure professionali e i relativi compiti devono essere distribuiti all'interno della stessa tenendo presente i vincoli di cui alla legge regionale n° 24/08.

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

## **2. I REATI CONTESTABILI EX D.LGS. 231/01**

L'azienda può essere chiamata a rispondere solamente dei reati indicati negli art. 24 e seguenti del D.lgs. 231/01. Gli articoli 24 e 25 del Decreto stabiliscono che la responsabilità amministrativa sorge in relazione ai seguenti reati previsti dal codice penale, sia se commessi nella forma consumata che in quella tentata. Di seguito verranno elencati i reati rilevanti per il D.lgs. 231/01.

### **2.1 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

I reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del D.lgs. 231/01 sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici.

Per Pubblica amministrazione si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, regioni, province, comuni etc.) e talvolta privati ( ad es. concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.a. miste etc) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è la garanzia che l'attività amministrativa si svolga in conformità con i fondamentali principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

### **2.2 Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art.316 bis c.p.)**

*“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”*

La disposizione tutela l'interesse al corretto impiego degli strumenti di sostegno alle attività economiche di pubblico interesse. Il delitto in esame offende, oltre al buon andamento della P.A., l'aspetto tipicamente patrimoniale del finanziamento pubblico, così sostenendosi la natura plurioffensiva del reato. Il delitto può essere compiuto da chiunque sia estraneo alla p.a. Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente Pubblico o delle comunità Europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate. In concreto, occorre che le attribuzioni siano distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

**Sanzione amministrativa** (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico): si applica la

sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno.

## **2.3 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato( art.316 ter c.p.).**

*“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.*

Il bene giuridico protetto dalla norma è costituito dagli interessi finanziari della p.a., nazionale e sovranazionale, e dunque dal buon andamento della pubblica amministrazione sotto il particolare profilo della corretta allocazione delle risorse pubbliche. Il reato si presenta come reato comune, potendo essere compiuto da chiunque. Soggetti passivi del reato sono invece lo Stato, gli enti pubblici o le Comunità Europee. Il reato si realizza con il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche ottenuto con particolari modalità di azione, indicate dalla norma come “utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere” o “omissione di informazioni dovute”. Si tratta condotte equivalenti, che si concretizzano in comportamenti positivi (utilizzo e presentazione) e omissivi (omissione di informazioni). A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

**Sanzione amministrativa** (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico): si applica la

sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno.

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

## **2.4 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico ( art. 640, Il comma, n.1, c.p.)**

*“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 .*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:*

*1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

*2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.”*

Si verificano gli estremi di tale reato quando, ai sensi dell'art. 640 c.p., un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici e raggiri, procuri a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui. La truffa è aggravata quando è commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. L'elemento materiale della truffa è descritto dal legislatore attraverso una condotta a forma vincolata: l'azione incriminata è l'induzione di taluno in errore attraverso il ricorso ad artifici o raggiri, con il conseguente compimento da parte di costui di un atto di disposizione foriero per la vittima di un danno patrimoniale e di un profitto ingiusto per il truffatore. Per artificio o raggiri si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale. A carpire con la frode il consenso del soggetto passivo può essere chiunque, onde trattasi di reato comune. Quanto al profitto, la cui ingiustizia è espressamente richiesta dalla fattispecie incriminatrice, si ritiene per lo più che possa anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale.

**Sanzione amministrativa** (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico): si applica la

sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno.



<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

## 2.5 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

*“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”*

L'art. 640 bis vale a delineare l'attuale sistema adottato dal legislatore italiano per reprimere le frodi in sovvenzioni nazionali e comunitarie. Il fatto materiale punito coincide con quello incriminato dalla truffa ; la specificità del 640 bis c.p. s'incentra sul requisito del profitto ingiusto , che è riferito all'indebito ottenimento di risorse pubbliche destinate a scopi di incentivazione , e sull'oggetto materiale della condotta, consistente in contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo.

**Sanzione amministrativa** (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico): si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno.

## 2.6 Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.”*

Il bene protetto da questa norma è in via primaria il patrimonio; non manca tuttavia chi ritiene che ad essere presa in considerazione sia anche la regolarità di funzionamento dei sistemi informatici e la riservatezza che deve accompagnare l'utilizzazione, nonché, in parallelo con la truffa comune, la libertà negoziale del danneggiato. La norma incriminatrice si preoccupa di specificare le condotte fraudolente che integrano il reato: si tratta della alterazione, in qualsiasi modo, del sistema informatico o telematico e dell'intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità,

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

su dati, informazioni o programmi. Per sistema telematico si intende genericamente qualunque sistema di telecomunicazione gestito con tecnologie informatiche o a servizio delle stesse.

**Sanzione amministrativa** (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico): si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno.

## 2.7 Corruzione

### a) corruzione per un atto d'ufficio (art.318 c.p.)

*“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.”*

Il bene giuridico protetto dalla norma è l'imparzialità della p.a., ineluttabilmente lesa quando un pubblico funzionario agisce per una privata utilità. Soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto del proprio ufficio. Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal pubblico ufficiale, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

**Sanzione amministrativa:** si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno.

### b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

*“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve,*

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

*per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.”*

Il bene giuridico protetto dalla norma è il buon andamento e l'imparzialità della p.a. Il reato si configura allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri di ufficio, ovvero per omettere o ritardare ( o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio. Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri di ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri di ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione ai singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

**Sanzione amministrativa:** si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno.

#### **c) corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**

*“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la*

*pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.”*

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo. È opportuno evidenziare che nella nozione di pubblico ufficiale sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

**Sanzione amministrativa:** si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno.

#### **d) corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio ( art. 320 c.p.)**

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

*“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.  
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”*

Le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'art.318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c..p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

**Sanzione amministrativa:** si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno.

## **2.8 Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.)**

*“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”*

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro o altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che investe la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

**Sanzione amministrativa:** si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno.

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

## 2.9 Concussione (art.317 c.p.)

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.”*

La concussione viene qualificata come reato plurioffensivo; da un lato, essa reca offesa agli interessi della p.a., al suo prestigio, al suo decoro ed alla correttezza e probità imposti ai pubblici funzionari, dall'altro produce ipso facto anche la lesione della sfera privatistica del cittadino, dell'integrità del suo patrimonio e della libertà del suo consenso. Soggetti passivi del reato sono, dunque, sia la p.a., sia la persona che, costretta o indotta dal pubblico funzionario, dà o promette il denaro o altra utilità. Quanto ai soggetti attivi del reato, si tratta di pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio. La condotta di concussione è descritta dal legislatore attraverso due momenti distinti: uno relativo allo strumento utilizzato dall'agente (l'abuso della qualità o dei poteri), l'altro relativo all'effetto cui l'abuso è preordinato (costrizione o induzione). L'abuso che dà origine alla concussione può essere della qualità o dei poteri del pubblico agente. La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

**Sanzione amministrativa:** si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno

## 2.10 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione degli organi delle comunità europee e di funzionari della comunità europea e di stati esteri (art. 322 bis)

*“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

*Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

*2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”*

Il reato si configura allorché la medesima condotta prevista per i reati di cui agli artt. 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, c.p., venga compiuta da, o nei confronti di, membri degli organi delle comunità europee o di stati esteri. Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.

**Sanzione amministrativa:** si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno.

### **3. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA**

L'art. 25 bis del D.lgs. 231/01 prevede l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati contro la fede pubblica. Le condotte sanzionate riguardano la falsificazione di monete (art. 453 c.p.), l'alterazione di monete (art. 454 c.p.), la spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), la falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), la contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), la fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

### **4. REATI SOCIETARI**

I reati societari di rilievo per la responsabilità amministrativa dell'ente riguardano quelli commessi nell'interesse della società, da amministratori, dirigenti o da persone sottoposte alla loro vigilanza. I reati societari che possono dare origine a una responsabilità amministrativa per l'ente ex art. 25 ter del D.lgs. 231/01 sono rappresentati da:

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

## **4.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)**

I reati si configurano allorché si procede all'esposizione, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, con modalità idonee da indurre in errore i destinatari. L'elemento che distingue le due ipotesi di reato è costituito dal verificarsi o meno del danno patrimoniale nei confronti dei soci e dei creditori. L'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 c.c. è integrata solo se è stato cagionato effettivamente un pregiudizio patrimoniale, mentre la fattispecie di cui all'art. 2621 sanziona la condotta ivi indicata a prescindere dal verificarsi del danno. Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all'esame, si precisa che: le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene; la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; la condotta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nonché rivolta al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; l'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 c.c. è punita a querela di parte, salvo che il fatto sia commesso in danno dello Stato, di altri Enti pubblici, delle comunità europee o che si tratti di società quotate, nel qual caso il delitto è procedibile d'ufficio. Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono gli amministratori.

**Sanzione amministrativa (contravvenzione di false comunicazioni sociali art. 2621 c.c.):** sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

**Sanzione amministrativa ( delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori art. 2622, primo comma, c.c.):** sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

**Sanzione amministrativa ( delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori art. 2622, terzo comma, c.c.):** sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote).

## **4.2 Falso in prospetto ( art. 173 bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n.58)**

*“ Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.*

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all'esame, si precisa che: l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto; la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere chiunque ponga in essere la condotta criminosa descritta.

**Sanzione amministrativa ( contravvenzione di falso in prospetto art. 2623, primo comma, c.c.):** sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote.

**Sanzione amministrativa ( delitto di falso in prospetto art. 2623, secondo comma, c.c.):** sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote.

### **4.3 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione ( art. 2624 c.c.)**

*“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”*

**Sanzione amministrativa (contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, art. 2624, primo comma, c.c.):** sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote.

**Sanzione amministrativa (delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, art. 2624, secondo comma, c.c.):** sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

### **4.4 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

*“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.”*



<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

**Sanzione amministrativa:** sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

#### **4.5 Indebita restituzione dei conferimenti ( art. 2626 c.c.)**

*“ Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”*

**Sanzione amministrativa:** sanzione pecuniaria da duecento a trecento sessanta quote.

#### **4.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

*“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.*

**Sanzione amministrativa:** sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote.

#### **4.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

*“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prime del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”*

**Sanzione amministrativa:** sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

#### **4.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

*“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

**Sanzione amministrativa:** sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

#### **4.9 Omessa comunicazione del conflitto di interessi ( art. 2629 bis c.c.)**

*“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.lgs. n.58/98, del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, o del D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni , se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

**Sanzione amministrativa:** sanzione pecuniaria trecento a seicentosessanta quote.

#### **4.10 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

*“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”*

**Sanzione amministrativa:** sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

#### **4.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

*“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”*

**Sanzione amministrativa:** sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

#### **4.12 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

*“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”*

**Sanzione amministrativa:** sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

#### **4.13 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

*“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”*

**Sanzione amministrativa:** sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

#### **4.14 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

*“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di societa' o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorita' previste in base alla legge, al fine di*

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

*ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorche' oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di societa', o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita', consapevolmente ne ostacolano le funzioni."*

**Sanzione amministrativa:** sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

## **5. I REATI TRANSNAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE N. 146 DEL 16 MARZO 2006**

La legge 16 marzo 2006, n. 146, contenente la ratifica ed esecuzione della convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato trans nazionale, adottati dall'assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica per alcuni reati aventi carattere transnazionale. Ai fini della qualificabilita' di una fattispecie criminosa come reato transnazionale, e' necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

- 1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a quattro<sup>1</sup> anni di reclusione;
- 3) e' necessario che la condotta illecita: sia commessa in piu' di uno Stato; ovvero sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attivita' criminali in piu' di uno Stato.

Ai sensi della legge 146/06, i reati rilevanti ai fini di una responsabilita' amministrativa dell'Ente sono:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ( art. 291 quater del D.P.R. 43/73)

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)
- traffico di migranti ( art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 bis e 378 c.p.).
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

## 5.1 Reati astrattamente ipotizzabili

In considerazione della tipologia di attività svolta dall’*Istituto Diagnostico P.Timpano*, è astrattamente ipotizzabile la commissione solo di alcuni dei reati richiamati dalla L.146/06, ovvero:

### Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato si configura mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti.

**Sanzioni amministrative:** si applica all’azienda la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno.

### Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un ‘associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

**Sanzioni amministrative:** si applica all’azienda la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno.

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

## **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990)**

Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti connessi alla produzione, al traffico o alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

**Sanzioni amministrative:** si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno.

### **5.2 Favoreggiamento personale (art.378 c.p.)**

*“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte <sup>(1)</sup> o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

*Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*

*Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.”*

**Sanzione amministrativa:** pecuniaria fino a cinquecento quote.

|

## **6. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE**

I delitti contro la personalità individuale possono essere contestati all'azienda a cui appartiene l'autore materiale del reato. I reati rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti sono riconducibili ai delitti di violazione dei diritti fondamentali della persona, di abusi sessuali, di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone.

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

## **6.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).**

*“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.”*

**Sanzione amministrativa:** si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno.

## **6.2 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

*“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”*

**Sanzione amministrativa:** si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno.

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

### 6.3 Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.).

*“Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.*

*Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.*

*Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.”*

**Sanzione amministrativa (art. 600 bis primo comma):** si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

**Sanzione amministrativa (art. 600 bis secondo comma):** si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno.

### 6.4 Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.).

*“Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.*

*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.”*

**Sanzione amministrativa (art. 600 ter primo e secondo comma):** si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.



<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

**Sanzione amministrativa (art. 600 ter terzo e quarto comma):** si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno.

## **6.5 Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.).**

*“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.*

*La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.”*

**Sanzione amministrativa :** si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno.

## **6.6 Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.).**

*“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

*Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”*

**Sanzione amministrativa :** si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno.

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

## **6.7 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.).**

*“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.”*

**Sanzione amministrativa** : si applica all’azienda la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno.

## **6.8 Tratta di persone ( art. 601 c.p.).**

*“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”*

**Sanzione amministrativa** : si applica all’azienda la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore ad un anno.

## **6.9 Acquisto e alienazione di schiavi ( art. 602 c.p.).**

*“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.*

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

**Sanzione amministrativa** : si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01)**: previste per una durata non inferiore ad un anno.

## 7. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 9 della legge 123/2007 ha introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 l'art. 25 *septies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa. Tale previsione richiede un coordinamento con l'art. 5 del decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'ente. Il criterio dell'interesse è incompatibile con i reati di natura colposa, perché rispetto ad essi non è configurabile una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, qualora venga commesso un reato contemplato dall'art. 25 *septies*, la responsabilità prevista dal D.lgs. 231/01 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l'ente. Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o le lesioni gravi o gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche. Soggetto attivo del reato può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D.lgs. n. 626/94 (oggi 81/2008), nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

### 7.1 Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona. Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). La colpa specifica di cui all'art. 43, statuisce che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

## 7.2 Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo ( art. 583, comma 2, c.p.). Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.). Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ( art. 43 c.p.). Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

**Sanzioni amministrative:** sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

## 8. REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE

Il nuovo art. 25 *octies* del D.lgs. 231/01 ha inserito tra i reati presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Questa modifica si inserisce all'interno delle disposizioni introdotte dal D.lgs. del 16 novembre 2007 per reprimere il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.

### 8.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

*“ Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.*

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”*

La ricettazione è un reato plurioffensivo poiché tutela, oltre al patrimonio, il bene giuridico dell'amministrazione della giustizia. Il delitto può essere commesso da chiunque, ad eccezione dell'autore o del compartecipe del reato presupposto, come si evince dalla clausola di riserva dell'art. 648 (fuori dai casi di concorso nel reato”). Il delitto di ricettazione si realizza attraverso l'acquisto, la ricezione, l'occultamento delle cose di provenienza illecita ovvero attraverso l'intromissione per farle acquistare, ricevere od occultare da altri. È dunque un delitto a condotta vincolata, essendo le quattro forme alternative di condotta tipica dettagliatamente descritte dalla norma. L' elemento psicologico della ricettazione consiste nel dolo, sia generico che specifico.

**Sanzione amministrativa:** si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

**Sanzioni interdittive ( art. 9 D.lgs. 231/01):** previste per una durata non superiore a due anni.

## **8.2 Riciclaggio ( art. 648 bis c.p.)**

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”*

Il riciclaggio è configurabile come reato plurioffensivo poiché, accanto al patrimonio, tutela anche altri beni giuridici come l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, ovvero l'ordine economico finanziario, anche nella specie della tutela del risparmio. Il delitto può essere commesso da qualunque persona che non abbia concorso nel reato presupposto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità oggetto della condotta. La condotta tipica del reato è descritta dalla norma secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento, altre operazioni per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Il dolo del reato di riciclaggio è quello generico: il compimento delle condotte incriminate (sostituzione, trasferimento, altre operazioni) deve essere sostenuto dalla consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto materiale. Ovviamente il

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

contenuto del dolo si estende alla volontà di agire in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza criminosa dei beni e con la consapevolezza della idoneità dell'operazione.

**Sanzione amministrativa:** si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

**Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01):** è prevista per una durata non superiore a due anni.

### **8.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”*

La condotta tipica di questo reato consiste nell'impiego in attività economiche o finanziarie del denaro, beni o altra utilità di proventi da delitto. La locuzione “impiego” è stata intesa, restrittivamente, quale investimento ovvero, in modo più ampio, così da ricomprendere qualsiasi utilizzo del denaro o dei beni. L'impiego deve riferirsi ad attività economiche o finanziarie, espressione che definisce la destinazione della condotta di impiego. Essa riguarda qualunque settore idoneo a far conseguire profitti. Il dolo del delitto in parola è fondato sulla consapevolezza della provenienza illecita delle risorse accompagnata dalla coscienza e volontà di destinarle ad un impiego economicamente utile. Soggetto attivo può essere chiunque impieghi il capitale illecito, sempre che non abbia concorso nel delitto da cui il denaro proviene, non abbia ricettato quel reato; e, ancora, non lo abbia riciclato.

**Sanzione amministrativa:** si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

**Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01):** è prevista per una durata non superiore a due anni.

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

## 9. REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001, ed ha lo scopo di individuare ed illustrare le fattispecie di reati in violazione della normativa ambientale per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per il Laboratorio, è prevista la responsabilità amministrativa in capo alla società.

Pertanto, dovrà indicare i “principi di comportamento” e le procedure che gli amministratori, i dipendenti, nonché i consulenti del Laboratorio, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i reati in tema ambientale; fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l’esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato l’inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell’art. 25- undecies dei seguenti Reati ambientali:

**Inquinamento idrico:** 1) scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 2) scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 3) violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 4) scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

**Rifiuti:** 1) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 2) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 3) inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 4) miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 5) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 6) predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 7) traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 8) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 9) violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

**Bonifica siti inquinati:** Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

**Inquinamento atmosferico:** Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); Commercio internazionale

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. Convenzione di a Washington del 3 marzo 1973)

**Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. Convenzione di a Washington del 3 marzo 1973):** 1) importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150); 2) falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150).

**Ozono:** Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549).

**Inquinamento navi:** 1) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202); 2) sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Nuove fattispecie di reati ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011:

1) uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.) 2) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

Con l'entrata in vigore della legge n. 68/2015 sono entrati in vigore una serie di nuovi illeciti il cui compimento darà luogo non solo alla responsabilità penale del soggetto agente, ma anche a quella para-penale dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale ha agito.

Nello specifico si tratta dei reati di: • Inquinamento ambientale (452-bis c.p.) • Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) • Traffico ed abbandono materiale ad altra radioattività (art. 452-sexies c.p.) • Associazione per delinquere finalizzata al compimento di ecoreato (art. 452-octies c.p.). Queste norme comportano, pertanto, che le aree che possono, anche solo astrattamente, determinare un possibile reato ambientale debbano essere considerate "a rischio" e debbano essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati.

In genere, i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità dell'Ente se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello.

I reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà di determinare un danno all'ambiente) rispettosa delle procedure ambientali, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.



<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

## 9.1. Principi di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni. Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di terrorismo. In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di: c) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere il Laboratorio, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello; d) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono state distinte le regole di comportamento riguardanti i reati ambientali in due aree: obblighi e divieti.

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili in conformità a:

- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) e s.m.i;
- le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale diverse dal punto precedente, definiti da Enti Locali (Regione, Provincie, Comuni), dallo Stato Italiano e da organismi sovranazionali;
- quanto prescritto dalle autorizzazioni in materia ambientale rilasciate al Laboratorio;
- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, nelle procedure del sistema integrato qualità, ambiente ed igiene e altre disposizioni emesse dal Laboratorio;
- il presente Modello.

E' fatto obbligo ai responsabili della struttura a cui compete la gestione delle attività sensibili di valutare che l'unità disponga di una struttura organizzativa adeguata in termini quantitativi e qualitativi per poter adempiere efficacemente alle prescrizioni in materia ambientale.

I responsabili delle unità organizzative devono: assicurare su base continuativa il corretto funzionamento dei presidi tecnici, adottando le azioni necessarie per assicurare il rispetto della normativa ambientale; valutare su base almeno annuale che i presidi tecnici risultano essere adeguati, stante le migliori tecniche disponibili, per poter permettere di rispettare le leggi, i regolamenti e le autorizzazioni ambientali esistenti; valutare su base almeno annuale il corretto funzionamento dei presidi tecnici; comunicare, senza indugio all'amministratore unico e all'OdV, situazioni di anomalia o malfunzionamenti che possono creare una condizione di rischio ai fini del D.Lgs. 231/2001 ed indicare gli interventi correttivi necessari per ridurre l'esposizione al rischio;

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

fornire ai propri dipendenti e collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa, trasferendo conoscenza del D.Lgs. 152/2006 e delle sue modalità applicative; fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri dipendenti e collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità; prevedere delle attività di formazione e di addestramento sul campo dei propri collaboratori, per fornire agli stessi una conoscenza adeguata della normativa applicabile e delle azioni previste per assicurare che l'attività aziendale si compia nel pieno rispetto delle normative applicabili; operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

## **9.2 Principi procedurali specifici**

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola categoria di reati, devono essere rispettati nello svolgimento delle attività a rischio.

Per prevenire il reato di Inquinamento ambientale e gli altri reati presupposto della responsabilità amministrativa che riguardano le fattispecie di inquinamento idrico, atmosferico sono stati definiti i seguenti presidi procedurali specifici.

### **Inquinamento ambientale**

Per la parte relativa all'inquinamento idrico si prevedono i protocolli riportati di seguito.

Per gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura e per gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in acque superficiali e' previsto l'obbligo di:

- dotarsi di impianti adeguati per ridurre gli impatti ambientali, scegliendo le soluzioni migliori alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
- applicare sistematicamente le procedure e i controlli previsti nel sistema di gestione ambientale della società certificato ISO 9001:2015.
- operare affinché gli impianti siano tenuti in ottime condizioni di efficienza, assicurando la necessaria manutenzione, che potrà essere svolta anche attraverso il ricorso ad aziende esterne specializzate.

La società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione.

Attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali; interrompere lo scarico idrico qualora vi ravvisino le necessità dovute a titolo di esempio a lavori, guasti e ripristini; documentare i controlli svolti negli appositi registri ed archiviare la documentazione dei controlli svolti in luogo sicuro ed accessibile soltanto ai soggetti autorizzati;

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

E' previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto del Laboratorio di: aprire o effettuare scarichi reflui industriali senza autorizzazione; effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione.

Per la parte relativa all'inquinamento atmosferico si prevedono i protocolli riportati di seguito.

Per le emissioni in atmosfera e' previsto l'obbligo di: dotarsi di impianti di abbattimento delle emissioni adeguati, scegliendo le soluzioni migliori alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. Applicare sistematicamente le procedure e i controlli previsti nel sistema di gestione ambientale della società certificato ISO 9001:2015. Nell'ottica di realizzare un sistema di controllo aziendale integrato, le procedure e i controlli previsti nel sistema ISO 9001:2015 per quanto riguarda la gestione delle emissioni in atmosfera previste nel sistema suddetto di considerano parte integrante del presente modello.

Attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali.

#### *Gestione dei rifiuti*

Per la gestione dei rifiuti e' previsto l'obbligo di: attenersi delle disposizioni previste dalla leggi, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali per quanto attiene la classificazione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi; assicurarsi che nel caso di ricorso ad aziende esterne per lo smaltimento dei rifiuti le stesse dispongano delle autorizzazioni necessarie; compilare accuratamente la documentazione richiesta dalla normativa per procedere allo smaltimento dei rifiuti, secondo quanto previsto e disciplinato dal proprio modello istruzioni operative (IST 07 01). Procedere alla bonifica di siti inquinati assicurando il rispetto delle disposizioni di legge e adempiendo agli obblighi di comunicazione imposti dalla normativa; adottare i mezzi tecnici necessari per far fronte allo sversamento accidentale dei prodotti utilizzati nei processi produttivi.

E' previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto del Laboratorio di smaltire qualsiasi rifiuto prodotto nel corso dello svolgimento dell'attività aziendale diversamente da quanto previsto dalle norme di legge e operando, in tal modo, una violazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i; miscelare i rifiuti.

#### *Disastro ambientale*

Per assicurare un controllo adeguato per prevenire il rischio del manifestarsi del reato di Disastro ambientale è previsto l'obbligo per la Società di:

applicare le procedure ed attuare i controlli previsti nel sistema di gestione ambientale ISO9001:2015 di cui la società si è dotata per quanto riguarda le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e la gestione dei rifiuti. Dotarsi di impianti adeguati per ridurre gli impatti ambientali, scegliendo le soluzioni migliori alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. A tal fine, il Laboratorio s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, di individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli investimenti

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

necessari per contenere le emissioni prodotte nello svolgimento delle attività aziendali entro i limiti previsti dalla normativa in materia e in modo da non alterare l'equilibrio di un ecosistema.

Operare affinché gli impianti siano tenuti in ottime condizioni di efficienza, assicurando la necessaria manutenzione attraverso la realizzazione di un piano di manutenzione annuale, che potrà essere attuato anche attraverso il ricorso ad aziende esterne specializzate. La società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione. Attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali. Interrompere lo scarico idrico qualora vi ravvisino le necessità dovute, a titolo di esempio, a lavori, guasti e ripristini.

### 9.3 Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni (laboratori di analisi, aziende incaricate della manutenzione degli impianti, aziende di smaltimento dei rifiuti, ecc.) deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

## 10. L'individuazione delle aree di rischio

La finalità dell'adozione del modello organizzativo ha come presupposto l'individuazione delle aree e delle "attività nel cui ambito possono essere commessi reati" (art. 6, comma 2, lett. a). Tenuto conto dei servizi forniti dalla società e per i quali la stessa è accreditata con la Regione, si possono individuare le seguenti aree di rischio in relazione ai reati previsti dalla L. n° 231/01:

- 1) Area amministrativa (acquisti, rapporti con l'AS, conservazione e gestione documenti amministrativi) e gestione finanziaria;
- 2) Area contabilità;
- 3) Area ricezione-registrazione clientela;
- 4) Area effettuazione delle prestazioni sanitarie;
- 5) Area conservazione dei prodotti sanitari, apparecchiature e medicinali.
- 6) Area prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tenuto conto dei reati in relazione ai quali, se commessi a vantaggio o nell'interesse della stessa, è prevista la responsabilità della persona giuridica in sede penale e che si possono dividere in reati comuni e peculiari si può procedere a effettuare una prognosi in merito alla percentuale di rischio della commissione di reati in relazione alle varie aree e fasi configurate:

- **Area amministrativa e gestione finanziaria:** maggiore percentuale di rischio del verificarsi di reati peculiari, ossia specifici della materia in cui opera la struttura e che implicano rapporti con la P.A., quindi i reati previsti dagli artt. 24, 25, 25 bis della legge n° 231/01. Si parla dei reati di cui agli artt. 316 bis, 316 ter, 640 comma 2, n° 1, 640 bis e 640 ter c.p., reati di truffa alla P.A. previsto dall'art. 640 cpv. c.p., e quelli del P.U. di cui artt. 314, 316, 317, 318, 319, 320 e 322, terzo e quarto comma c.p.. In particolare, elevato è il rischio di truffe in ragione della commissione di artifici e

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

raggiri nei confronti della P.A al fine di fare apparire come esistenti i presupposti per l'autorizzazione e l'accreditamento.

Di conseguenza, proprio nei rapporti con la P.A è alto il rischio di collusioni con Pubblici ufficiali, addetti al controllo, che possano intrecciare rapporti illeciti con i legali rappresentanti o i delegati ai rapporti con la P.A.

Più ridotto, ma pur sempre esistente e negli ultimi anni in fase di aumento è il rischio di infiltrazioni di criminalità organizzata nella struttura societaria e, quindi, di concorso nei reati di terrorismo, eversione dell'ordine democratico, criminalità mafiosa, richiamati dagli artt. 25 quater e quinquies D. lgs. n° 231. Vi è da dire che la legge regionale n° 24/2008 ha previsto la decadenza delle persone giuridiche dalle autorizzazioni in caso di commissione di reati di mafia, droga, armi o di favoreggiamento commesso in relazione a questi reati, nonché in caso di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di azionisti, titolari di quote superiori al 15% o legali rappresentanti della società e/o amministratori (art. 9 comma 5 Legge Regionale n° 24).

Peraltro, è noto e derivante dall'osservazione della prassi giurisprudenziale il pericolo di infiltrazione della mafia in ambito sanitario, che costituisce uno dei settori dai quali trarre profitto a carico dello Stato apparentemente in maniera lecita. Come si vedrà, un ruolo importante in questo settore è demandato alla corretta tenuta del "registro di polizia".

- **Area contabilità:** in quest'area la tipologia di reati, che il modello organizzativo ha lo scopo di limitare quanto alla probabilità di verifica, è quella dei reati di cui all'art. 25 ter D.lgs. n° 231/01, ossia i reati societari quali quelli di cui agli artt. 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2638 c.c..

Si tratta dei reati connessi al mancato rispetto della normativa in materia tributaria e civilistica, tendenti a dare una falsa rappresentazione della realtà economica dell'azienda e a frodare i soci e i creditori. Peraltro, la creazione di fondi neri può incrementare il rischio di reati contro la P.A., in particolare il reato di corruzione e truffa.

E' chiaro che l'aspetto della redazione dei bilanci e della corretta registrazione delle operazioni di entrata e uscita implicherà il perfetto funzionamento dell'area amministrativa, di quella relativa alla ricezione e controllo e alla registrazione degli interventi sanitari. È, pertanto, una connessione e interdipendenza con le altre aree, con conseguenziale riduzione del rischio di reati contro l'ordine pubblico, contro la P.A. e di falso in monete e bolli.

D'altronde, una corretta contabilizzazione delle entrate e uscite riduce il rischio di infiltrazioni o di commissione di reati concernenti la criminalità. E' chiaro che restano non pregiudicate le condotte di reato consistenti nell'accaparramento delle società al fine di agevolare consorterie criminali, che già con il semplice controllo della struttura ricevono un vantaggio o possono effettuare attività di riciclaggio.

- **Area ricezione - registrazione clientela:** la correttezza nella registrazione dei pazienti-clienti della struttura riduce il rischio di truffe e infiltrazioni della criminalità. Non vi è dubbio che la garanzia della effettività della prestazione del sistema sanitario sia un obiettivo e un presupposto indefettibile per l'operatività della società.

D'altronde, la priorità della L. n° 502/92 è proprio il controllo della validità della documentazione amministrativa, attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attività effettivamente svolte (art. 8 - octies L. n° 502/1992). Ebbene, la corretta registrazione e i controlli in merito all'identità del paziente indicato in ricetta medica riducono il rischio di truffe ai danni della P.A., che potrebbero passare attraverso fittizie identità e mai effettuate prestazioni.

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

A loro volta, le corrette procedure di registrazione dovrebbero influire nel senso di limitare il rischio di reati di concussione, corruzione, peculato e frodi in genere. Non solo, la registrazione di ogni paziente e la corretta tenuta della documentazione dovrebbe ridurre il rischio di infiltrazioni di associazioni criminali e di effettuazioni di pratiche mediche vietate o di per sé integranti reati di favoreggiamento personale.

L'area accettazione- registrazione della clientela si occupa anche delle procedure relative agli incassi e pagamenti; in questo ambito vi è un rischio elevato di commissione di reati societari e in materia di moneta, valori di bollo e carte di pubblico credito. La trasparenza, correttezza e tracciabilità, nonché il rispetto della materia civilistica sono alla base di una riduzione del rischio. Di contro, la correttezza nello svolgimento delle fasi relative a tale settore riduce il rischio di commissione di reati di cui alle altre aree.

▪ **Area effettuazione delle prestazioni sanitarie:** l'organizzazione relativa alla correttezza della effettuazione delle prestazioni sanitarie è il nodo strategico dell'intera attività. In effetti, sono proprio le prestazioni sanitarie a essere retribuite se correttamente ed effettivamente erogate.

E', quindi, necessario regolamentare il sistema di accettazione del paziente, di effettuazione della prestazione, di conservazione dei documenti relativi, di certificazione esatta della prestazione effettuata. In più, è necessario garantire le condizioni di salvaguardia in tema di sicurezza e igiene sul lavoro.

Il rischio in tal area è elevato con riferimento ai reati contro la P.A., alle lesioni o omicidi colposi per violazioni delle regole cautelari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, alla erogazione di prestazioni sanitarie vietate (es. mutilazione organi genitali). Non solo, vi è il rischio che irregolarità e falsi relativi a quest'area consentano fatturazioni di attività non effettuate o occultamenti di attività effettuate, con rischio di integrazione di reati societari e di infiltrazioni della criminalità organizzata.

▪ **Area conservazione dei prodotti sanitari, apparecchiature e medicinali:**

Si tratta di area a rischio rispetto alla commissione di reati in materia di igiene e sicurezza, ma anche in materia di frodi alla P.A., reati societari e pratiche sanitarie vietate. L'esecuzione di prestazioni non effettuate, infatti, potrebbe passare attraverso una fittizia rappresentazione di medicinali e apparecchiature in numero compatibile con quelle fittizie prestazioni. Non solo, la scorretta rappresentazione delle tipologie-prezzi e quantitativi dei prodotti posseduti dalla società, è necessariamente in relazione alla commissione di irregolarità dei bilanci che possono sfociare in reati societari.

▪ **Area prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

Si tratta di un'area a rischio rispetto alla commissione dei reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.), o lesioni personali colpose verificatesi per la violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590 c.p.).

Il momento di attuazione di tali reati coincide con l'attività produttiva ordinaria in tutte le aree di attività lavorativa sia interna che all'esterno. Le modalità con cui vengono attuati tali reati consistono nell'omissione di sorveglianza nell'attività produttiva, nella mancanza di procedure atte a prevenire gli incidenti lavorativi nonché nella mancata applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.

## 10.1 RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE RELATIVE AL RISCHIO DI REATO

Per ogni attività si possono sintetizzare sia la gravità del reato ai fini del D.lgs. 231 sia la probabilità di accadimento dello stesso.

Per ciascuna delle attività sensibili messe in evidenza dal processo di rilevazione del rischio vengono quantificate su un diagramma cartesiano la gravità del reato, analizzata sull'asse delle ascisse secondo una scala numerica compresa tra 1 (minima gravità) e 5 (massima gravità), e la stima della probabilità di accadimento dell'evento rischioso, presentata sull'asse delle ordinate secondo la medesima scala numerica.


Questa rappresentazione grafica permette di visualizzare le attività più rischiose in termini di composizione gravità/probabilità.

### Truffa e Reati in tema di erogazioni pubbliche

		Gravità	Probabilità	Rilevanza per il Business
Art. 316-bis	Malversazione a danni dello Stato	4	4	4
Art. 316-ter	Indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato	4	5	5
Art. 640	Truffa	4	3	4
Art. 640-bis	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni Pubbliche	5	5	5


### Frode informatica

		Gravità	Probabilità	Rilevanza per il Business
Art. 640 ter c.p.	Frode informatica	2	2	2




### Delitti Informatici

		Gravità	Probabilità	Rilevanza per il Business
Art. 615-ter	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	2	3	2
Art. 617-quater	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	4	1	1
Art. 617-quinquies	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni in	4	2	1



### Corruzione e Concussione


Articolo	Descrizione	Gravità	Probabilità	Rilevanza per il Business
Art. 317 c.p.	Concussione	5	5	5
Art. 318 c.p.	Corruzione per atto d'ufficio	4	4	2
Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	4	4	3
Art. 319-ter c.p.	Corruzione in atti giudiziari	4	2	2
Art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricate di pubblico servizio	4	4	3
Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione	4	3	2
Art. 322-bis	Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione dei membri degli organi degli org	4	1	1





## Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo


Articolo	Descrizione	Gravità	Probabilità	Rilevanza per il Business
Art. 453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	4	1	1
Art. 454 c.p.	Alterazione di monete	4	1	1
Art. 455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	4	1	1
Art. 457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	2	4	2
Art. 459 c.p.	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione	4	1	1
Art. 460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	4	1	1
Art. 461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo	4	1	1
Art. 464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	3	3	2



|


## Reati societari

Articolo	Descrizione	Gravità	Probabilità	Rilevanza per il Business
Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali	2	5	4
Art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori	3	5	5
Art. 2624 c.c.	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	3	0	0
Art. 2625 c.c.	Impedito controllo	2	4	3
Art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti	2	3	3
Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	2	5	4
Art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	2	2	2
Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	3	4	3
Art. 2629-bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	2	0	0
Art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale	2	2	2
Art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	2	1	1
Art. 2637 c.c.	Aggiotaggio	4	0	0
Art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	4	3	3




## Violazione norme antinfortunistiche

Articolo	Descrizione	Gravità	Probabilità	Rilevanza per il Business
Art. 589 c.p.	Omicidio colposo	5	3	5
Art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose	3	4	5



## Ricettazione e riciclaggio

Articolo	Descrizione	Gravità	Probabilità	Rilevanza per il Business
Art. 648 c.p.	Ricettazione	4	5	3
Art. 648 bis c.p.	Riciclaggio	5	5	5
Art. 648 ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	5	4	3



## 11. Protocolli operativi relativi alle varie aree di rischio relativamente alla attività del laboratorio di analisi

### 11.1 Area accettazione-registrazione clientela

Il paziente che si reca presso la struttura per richiedere l'effettuazione di analisi deve avere con sé la ricetta medica, impegnativa del medico di base o di altro medico competente, un valido documento di riconoscimento e la tessera sanitaria.

Sarà cura dell'area segreteria e accettazione procedere alla verifica anagrafica, fiscale, sanitaria del paziente, provvedendo ad effettuare un controllo di corrispondenza tra i dati di cui alla ricetta medica e il documento di riconoscimento fornito.

Al termine di questa operazione si procede all'accettazione del cliente, inserendo gli esami da eseguire nel sistema informatico.

E' necessario verificare attentamente che la ricetta indichi o meno l'esenzione dal ticket e in tal caso inserire tale informazione nella scheda del paziente.

Il ticket è un costo a carico del paziente, la cui illegittima esclusione è suscettibile di integrare reati di truffa, a condizione che ricorrano artifici e raggiri.

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

La struttura sanitaria, con appositi avvisi posti in maniera ben visibile all'interno della struttura, darà piena e completa comunicazione relativamente alle condizioni di esonero dal pagamento delle prestazioni sanitarie da parte dei pazienti.

Sarà cura del responsabile dell'area ricezione della struttura sanitaria o di un suo delegato inserire i dati del paziente, formando la scheda relativa alla prestazione da eseguire mediante il sistema informatico.

All'atto della prestazione sanitaria il paziente deve, se dovuto, pagare il ticket, e riceve la fattura all'atto del pagamento.

Il responsabile dell'area amministrativa, a fine giornata, effettua una verifica contabile della corrispondenza tra il numero dei pazienti e le prestazioni effettuate. Successivamente sarà il Direttore sanitario o un suo delegato a effettuare una verifica tra le prestazioni di cui alle ricette e la tipologia delle prestazioni effettuate.

## **11.2 Area effettuazione prestazioni sanitarie**

E' prevista la figura di un addetto alla ricezione e smistamento del paziente nelle varie zone di effettuazione delle prestazioni sanitarie. Questo dipendente dovrà su un apposito registro annotare la persona che viene inviata dalla ricezione e destinarla al settore di competenza in ragione delle prestazioni da effettuare (es. settore prelievi per esami ematochimici). Lo stesso dipendente curerà che le ricette siano contenute nella scheda paziente e portate all'attenzione dei sanitari di competenza in relazione alla prestazione da effettuare, in modo che gli stessi possano verificare direttamente le prescrizioni contenute nella ricetta medica e non errare nella effettuazione della visita o della prestazione.

Il sanitario (medico o paramedico addetto) che effettuerà il prelievo dovrà restituire la ricetta all'addetto al settore, con attestazione della avvenuta esecuzione della prestazione. Tale procedura non avverrà in caso di avvenuta trasmissione delle comunicazioni con il sistema informatico.

L'addetto al settore effettuazione delle prestazioni ritrasferirà la documentazione relativa al paziente al responsabile dell'area ricezione-registrazione, il quale nel corso della giornata lavorativa trasferirà la documentazione all'area amministrativa. Nel caso di sistema informatico centralizzato, nella scheda del paziente e attraverso la propria password di accesso la sistema il responsabile addetto all'area prestazioni sanitarie inserirà il dato relativo all'avvenuta prestazione.

Le risultanze analitiche vengono riportate sul certificato di analisi. Il certificato sarà firmato da un responsabile laboratorio analisi (DIR) prima della emissione e consegna al richiedente.

Il responsabile per l'igiene e sicurezza ex L. n° 626/94 (oggi n° 81/2008) dovrà curare che l'aspetto igienico e antinfortunistico nella zona effettuazione prestazioni sia sempre curato e sarà esclusivo responsabile di eventuali violazioni di regole cautelari.

E' chiaro che l'eventuale conoscenza da parte del Direttore Sanitario di omissioni o violazioni degli adempimenti cautelari da parte del responsabile che sia stato validamente delegato (si vedano i successivi requisiti per la validità ed efficacia della delega) comporterà il concorso in responsabilità anche del Direttore Sanitario che non abbia ovviato all'inerzia del responsabile. Qualunque anomalia nel funzionamento degli strumenti dovrà subito essere verificata e segnalata dal DIR che curerà ogni giorno la taratura dei macchinari secondo le procedure standard di cui al manuale della qualità. Sarà compito, poi, del responsabile dell'area conservazione prodotti sanitari richiedere l'intervento, in caso di necessità, del responsabile dell'igiene e sicurezza, il quale comunque è

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

tenuto a controlli costanti sull'adozione delle regole cautelari per la sicura e igienica conservazione dei materiali. Si richiama integralmente quanto previsto nel modello ex L. n. 81/08.

### **11.3 Procedure area acquisto e conservazione dei prodotti sanitari, apparecchiature e medicinali relativi al laboratorio analisi.**

Sarà il DIR a valutare il quantitativo di materiale da acquistare in prossimità al raggiungimento della scorta minima di un determinato articolo.

Sia la richiesta che la consegna saranno registrate nel sistema informatico. Ogni mese il responsabile compilerà una nota da trasmettere al Direttore Sanitario, nella quale saranno indicate le quantità di materiale consegnate all'area prestazioni sanitarie e rappresenterà la situazione esistente quanto a scorte di apparecchiature e prodotti (es. aghi, siringhe, alcool, kit analisi, ecc.).

Ciò consentirà al Direttore Sanitario di rappresentare al responsabile del settore la necessità di disporre gli acquisti necessari in relazione ai bisogni del laboratorio analisi. Il quantitativo richiesto dovrà essere in linea con il fatturato della società e con il consumo presunto di prodotti nel bimestre successivo. A tal proposito, sarà compito del Direttore sanitario verificare eventuali esuberi o riduzione delle necessità in relazione a determinate prestazioni, così da ridurre proporzionalmente l'acquisto dei prodotti necessari.

Nel caso dei materiali e apparecchiature del laboratorio analisi cliniche, sarà il DIR a rappresentare con nota scritta alla Direzione sanitaria la necessità di procedere all'acquisto.

Il materiale acquistato sarà annotato da un responsabile sul registro di carico e scarico, nel quale saranno annotati i prodotti acquistati, con l'indicazione della tipologia, della marca, dei numeri contraddistintivi del prodotto, delle quantità. L'esistenza del sistema informatico consentirà un controllo in rete dei quantitativi acquistati e presenti in deposito.

Il responsabile del deposito controllerà la corrispondenza quantitativa e qualitativa del materiale ordinato a quello consegnato.

Gli acquisti di apparecchiature, per rinnovo o innovazione, dovranno essere autorizzati dalla Direzione sanitaria, previo nulla osta dell'amministratore.

L'acquisto dovrà essere preceduto dalla corretta valutazione dei fornitori secondo la procedura di cui al manuale della qualità. Sarà cura del responsabile amministrativo valutare annualmente, sulla base delle note periodiche del responsabile acquisti, la adeguatezza dei fornitori. Comunque, sarà cura dell'amministratore richiedere attestazioni da parte di responsabili della società di fornitura in merito alla inesistenza di condanne o procedimenti penali a carico dei fornitori.

### **11.4 Protocolli Area amministrativa**

La tipologia della struttura sanitaria e i settori accreditati dalla Regione (esami clinici ecc.) collocano la stessa nell'ambito delle società di piccole dimensioni. La struttura amministrativa è incentrata sul vertice, costituito dalla figura dell'amministratore unico, che ha la responsabilità della politica aziendale e delle scelte di natura economico-gestionale. Allo stesso si affiancano i responsabili dell'area amministrativa e sanitaria, come da organigramma.

L'area amministrativa, come da L. n° 502/92 e recente Legge Regionale n° 24 del 2008, ha il supporto della figura del Direttore Sanitario, i cui compiti sono stati dettagliatamente previsti

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

dall'art. 7 Legge Regionale n° 24. Ora, quanto ai compiti del Direttore sanitario, di rilevanza per l'area amministrativa, è sufficiente richiamare i vari obblighi attinenti al controllo in merito al possesso dei titoli professionali adeguati da parte del personale addetto all'attività sanitaria. Il contributo all'area amministrativa deriva anche dal rapporto necessariamente esistente rispetto all'obbligo di tenuta dell'archivio sanitario.

Ciò implica necessariamente che la figura del dirigente amministrativo che riceve la documentazione dall'area ricezione e registrazione si relazioni con il Direttore sanitario, dal quale riceverà le istruzioni quanto agli adempimenti relativi alla sicura e corretta conservazione dei documenti e tenuta dell'archivio.

L'area amministrativa è in diretto rapporto il rappresentante legale. Riceverà dall'area ricezione e registrazione la documentazione sanitaria relativa ai pazienti giornalieri della radiologia e del laboratorio analisi.

L'impiegato del settore amministrativo cura, in stretto rapporto con la Direzione Sanitaria, il controllo della completezza dei documenti inviati e trasmette le schede cliniche ambulatoriali al settore sotto il controllo del Direttore Sanitario per la verifica e custodia dei documenti nell'archivio sanitario.

Il delegato ai rapporti con l'AS invierà la documentazione alla P.A. per i dovuti controlli propedeutici alla richiesta di fattura. La fattura viene controllata in tutti i suoi aspetti (corrispondenza, calcoli, fiscalità, ricevimento merce o servizi).

L'area amministrativa cura tutti gli altri rapporti con l'AS. In particolare, il responsabile dell'area amministrativa dovrà comunicare all'AS:

- 1) le variazioni del direttore sanitario;
- 2) il nominativo del medico che sostituisce il direttore sanitario in caso di assenza;
- 3) le sostituzioni e le integrazioni del personale medico e non operante nella struttura;
- 4) le sostituzioni delle attrezzature sanitarie;
- 5) le variazioni e trasformazioni della natura giuridica e della composizione della società titolare della struttura;
- 6) la temporanea sospensione di una o più attività per periodi superiori a un mese e fino a un anno prorogabile, per motivate esigenze, per un ulteriore anno;
- 7) la ripresa dell'attività sospesa;
- 8) la cessazione dell'attività;

E' compito dell'amministratore unico verificare l'assenza di incompatibilità di cui alla normativa sanitaria. Ad esempio, il direttore sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria, atteso la natura non monospecialistica della struttura.

E' responsabilità dell'amministratore assicurare la presenza del direttore sanitario e del personale previsto dalla legge.

E' onere dell'amministratore garantire lo svolgimento dei compiti da parte del direttore sanitario.

Ciò potrà avvenire a condizione che il direttore sanitario sia messo in condizione, attraverso una delega ad operare che riconosca una rapida disponibilità del denaro occorrente per esercitare le sue funzioni.

**Al Direttore sanitario, che dovrà essere in possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica o in una disciplina equipollente o deve avere svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private,** spetteranno i seguenti compiti:

- a) curare l'organizzazione tecnico-sanitaria sotto il profilo igienico e organizzativo;

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

- b) proporre variazioni quanto all'organizzazione della struttura;
- c) controllare la regolare tenuta del registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto all'attività sanitaria;
- d) controllare lo svolgimento dell'attività sanitaria;
- e) proporre al legale rappresentante azioni disciplinari in caso di constatazione di violazioni da parte del personale sanitario;
- f) curare la tenuta dell'archivio sanitario;
- g) proporre agli amministratori, su specifica richiesta e motivazione di necessità da parte dei medici responsabili, l'acquisto di apparecchi, attrezzature e arredi sanitari, nonché esprimere il parere su trasformazioni edilizie della struttura;
- h) rilasciare agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche e di ogni altra certificazione sanitaria;
- i) vigilare sulle condizioni igienico-sanitarie.

L'area amministrativa sarà in stretto collegamento con il direttore sanitario, che è portatore delle esigenze di natura sanitaria. A tal proposito, le richieste dei medici responsabili dei vari settori dovranno essere supportate dal parere del direttore sanitario e inviate all'area amministrazione per la valutazione. Il responsabile dell'area trasmetterà la richiesta all'amministratore unico, che solo può disporre l'acquisto e autorizzare la spesa. In quest'ultimo caso il responsabile dell'area amministrativa curerà la comunicazione dell'ordine di acquisto al responsabile del settore acquisti e all'area contabilità. Per le spese di modica entità e rientranti nell'ordinario non sarà necessaria la autorizzazione dell'amministratore, al quale successivamente comunque sarà data comunicazione.

Quanto al rispetto delle regole cautelari in materia di infortuni e igiene sul luogo di lavoro il responsabile dell'area amministrativa dovrà ricevere dal direttore sanitario l'attestazione delle verifiche periodiche e della attività svolta da parte del soggetto nominato responsabile ex D.Lgs. 81/2008, come da documento di valutazione dei rischi.

Il responsabile del personale e dell'amministrazione comunicherà con immediatezza ogni richiesta pervenuta dall'AS e ogni modifica di natura legislativa intervenuta all'amministratore, a meno che non si tratti delle richieste di routine. In ogni caso, ogni documento inviato o ricevuto inerente ai rapporti con la P.A. dovrà essere conservato in apposita cartella e custodito.

Per quanto riguarda i rapporti con il settore acquisti, sarà cura dell'addetto agli acquisti fornire i preventivi dei fornitori. Saranno poi gli amministratori a dare l'autorizzazione alla stipula dei contratti, il contenuto dei quali potrà essere curato da un consulente legale. L'amministratore firmerà il contratto e darà l'ordine al responsabile del settore contabilità di procedere al pagamento. Con cadenza bimestrale gli amministratori riverificheranno gli acquisti effettuati e la congruità della spesa rispetto alle prestazioni effettivamente fornite. Ciò consentirà di effettuare un controllo sulla corrispondenza di quanto acquistato con le prestazioni sanitarie fornite e l'effettuazione di un preventivo di spesa per il bimestre successivo.

E' di competenza dell'area amministrativa la stipula di contratti libero-professionali con i professionisti e l'assunzione dei dipendenti nel rispetto dei contratti di categoria. Nei singoli contratti dovrà essere richiamato il modello organizzativo quale parte integrante, al rispetto del quale le parti sono obbligate. Quanto ai dipendenti da assumere si dovranno rispettare le procedure di cui ai C.C.N.L. vigenti per i dipendenti delle istituzioni sanitarie private. Prima dell'assunzione l'area amministrativa dovrà chiedere al dipendente copia di un certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti. In caso di assunzione i due certificati saranno custoditi all'interno della scheda amministrativa del dipendente.

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

Quanto alla gestione e al pagamento del personale dipendente e dei collaboratori libero-professionali, sarà cura di un addetto all'area amministrativa procedere mensilmente alla formazione della busta paga o della fattura. Ciò potrà avvenire anche attraverso il ricorso a un consulente esperto del settore. Mensilmente il dipendente dovrà essere convocato dal responsabile dell'area amministrativa per la firma della busta paga. Copia della busta paga sarà rilasciata al dipendente, che successivamente sarà retribuito con assegno circolare non trasferibile o bonifico sull'indicato conto corrente. Al momento della consegna della busta paga il dipendente dell'area amministrativa che vi procede deve inserire copia della busta paga in apposita cartella con allegata attestazione di avervi proceduto e firma.

Presso l'area amministrativa dovrà trovarsi una cassaforte nella quale inserire il danaro contante giornalmente incassato e consegnato dal responsabile dell'area accettazione. Un addetto sarà responsabile della custodia della cassaforte.

Quanto alle scelte strategiche e alla politica aziendale, nonché agli atti di amministrazione straordinaria, si tratta di compiti demandati al rappresentante legale. Quanto alla stipula di convenzioni e contratti, gli stessi dovranno essere firmati dal rappresentante legale, all'esito della procedura amministrativa di verifica della legittimità e della sostenibilità finanziaria degli stessi.

Quanto alle attività connesse alle procedure del laboratorio analisi è specificato quanto segue:

1) un addetto all'amministrazione riceverà le schede ambulatoriali al fine di controllare la corrispondenza tra le stesse e gli incassi giornalieri;

2) le schede saranno poi indicizzate e elaborate al fine di trasmettere i dati relativi all'AS ai fini del pagamento;

3) le schede saranno, poi, riconsegnate al direttore sanitario o a un suo delegato, che sarà responsabile della custodia delle stesse;

4) alla fine della giornata un addetto all'amministrazione riceverà dall'area accettazione del laboratorio analisi e della radiologia i contanti ricevuti dai clienti, accompagnati da apposita attestazione dell'entità della somma. L'addetto conteggerà il danaro e dopo avere annotato il quantitativo sulla prima nota cassa e verificata la corrispondenza con l'attestazione proveniente dall'area incassi, provvederà alla custodia in cassaforte.

5) sarà cura del Direttore sanitario rappresentare la necessità di procedere ad acquisti del materiale necessario per il laboratorio. L'amministrazione procederà a verificare la congruità della richiesta e a trasmettere l'ordine di procedere alle trattative con i fornitori all'addetto area amministrazione. L'addetto consegnerà i preventivi ricevuti dalle ditte al fine di consentire la valutazione degli stessi e la deliberazione alla stipula dei contratti. Per quanto riguarda i medicinali necessari di routine sarà direttamente il responsabile del settore che procederà all'ordine di acquisto in prossimità dell'esaurimento delle scorte e ne darà comunicazione al DIR.

Il materiale acquistato sarà annotato da un responsabile sul registro di carico e scarico, nel quale saranno annotati i prodotti acquistati, con l'indicazione della tipologia, della marca, dei numeri contraddistintivi del prodotto, delle quantità. L'esistenza del sistema informatico consentirà un controllo in rete dei quantitativi acquistati e presenti in deposito. Il responsabile del deposito controllerà la corrispondenza quantitativa e qualitativa del materiale ordinato a quello consegnato.

6) l'amministrazione curerà i pagamenti, limitando i pagamenti in contanti all'importo massimo di € 2.500,00. Tutti gli altri pagamenti dovranno essere effettuati con mezzi tracciabili (es: bonifico bancario, assegno non trasferibile, Ri.BA., Rid, Mav, Rav, ecc.)

7) L'amministrazione verserà almeno due volte al mese l'incasso delle prestazioni, con la facoltà di mantenere un residuo di cassa non superiore ad € 2.500,00;

8) L'amministrazione supporterà il rappresentante legale nella corretta programmazione economico-finanziaria.



<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

9) Un addetto dell'amministrazione avrà l'accesso all'area informativa dell'Home Banking (CBI), per verificare costantemente l'andamento della finanza aziendale. L'amministrazione predisporrà periodicamente l'elenco dei pagamenti da effettuare predisponendo i documenti (cartacei o elettronici) per la firma dell'amministratore (Es: assegni non trasferibili per la firma dell'amministratore, distinta telematica su CBI per la firma digitale del rappresentante legale). Ogni uscita deve essere autorizzata dal rappresentante legale su indicazione dell'area amministrazione.

## **11.5 Area contabilità**

Il responsabile dell'area, esperto in contabilità (preferibilmente un commercialista), ha il compito di curare la conservazione dei documenti fiscali (fatture, note di credito, registri contabili previsti dalla legge). La struttura si avvale di consulenti con contratto libero-professionale che garantiscano continuità di prestazioni. In tal caso, sarà comunque opportuno che all'interno della struttura l'area amministrazione si interfacci costantemente con il responsabile della tenuta della contabilità.

Il responsabile riceverà mensilmente dall'area amministrativa tutti i documenti contabili e la prima nota di contabilità.

L'area contabilità dovrà comunicare almeno trimestralmente la situazione contabile aggiornata e provvedere al calcolo di tutte le imposte dirette ed indirette a carico della società. L'importo delle somme da versare dovrà essere comunicato all'area amministrativa almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del termine di pagamento.

Il responsabile della contabilità dovrà garantire la corretta applicazione dei principi contabili e la rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione economico, patrimoniale, finanziaria della società, al fine di prevenire i reati societari di cui all'art. 25 ter del D.lgs. 231/01.

Il responsabile dell'area contabilità dovrà verificare l'effettuazione dei pagamenti da parte dell'AS e verificare la corretta movimentazione della cassa in base a quanto stabilito nelle procedure relative al rappresentante legale ed alla amministrazione.

Il responsabile dell'area contabilità renderà annualmente, entro la data di approvazione del bilancio, sulle imposte dirette ed indirette a carico della società per l'esercizio precedente ed evidenzierà eventuali imposte non pagate ed eventuali contenziosi in essere con l'Amministrazione tributaria.

La massima attenzione dovrà essere prestata dal rappresentante legale e dal responsabile dell'area contabilità ad eventuali cartelle di pagamento ricevute dalla società da parte dell'Agente per la riscossione, al fine di verificare la fondatezza delle pretese indicate in cartella ed al fine di evitare le procedure di blocco dei pagamenti della P.A.

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

## **12.Area prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

Il “Laboratorio Cavaliere”, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si è dotato di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, con l’intento di eliminare e nel caso in cui questo non sia possibile, minimizzare i rischi lavorativi per i lavoratori. I compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono puntualmente definiti coerentemente con lo schema organizzativo e funzionale dell’azienda, a partire da datore di lavoro fino al singolo lavoratore.

Particolare attenzione va focalizzata sulle figure specifiche che operano in tale area, ovvero:

- RSPP- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( Ing. Edoardo Surace);
- RLS- Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza ( Dott. Francesco Rao);
- MC –Medico competente (Dott. Giuseppe Romeo);
  
- Addetti all’attuazione delle misure di prevenzione degli incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e addetti al primo soccorso ( tutti i dipendenti).

Ai fini della prevenzione dei reati di cui all’art. 25 *septies*, le Linee Guida di Confindustria stabiliscono che l’analisi delle possibili modalità attuative dei reati coincide con la valutazione dei rischi lavorativi. Non si può prescindere pertanto dal “Documento di valutazione dei Rischi”(al quale si rimanda) adottato dall’azienda, nel quale viene illustrato il complesso delle operazioni concernenti la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori effettuate ai sensi della normativa prevenzionistica vigente ( 81/08):

- 1) *Rischi per la sicurezza dei lavoratori:*
  - Apparecchi di sollevamento di persone o cose (scheda 2 p.12),
  - Impianti tecnici (scheda 3 p.14),
  - Attrezzature di lavoro(scheda 4 p.16) ,
  - Sorgenti di incendio e di esplosione (scheda5 p.18),
  - Locali di lavoro (scheda 8 p.19).
- 2) *Rischi per la salute dei lavoratori:*
  - Radiazioni ionizzanti ( scheda 12 p. 21),
  - Agenti chimici (scheda 13 p.22),
  - Campi elettromagnetici (scheda 18 p.26),
  - microclima (scheda 21 p.31),
  - rischi legati all’illuminazione (scheda 23 p. 34),
  - ergonomia del posto di lavoro(scheda 24 p.35),
- 3) *Rischi legati ad aspetti organizzativi e gestionali:*
  - rischi legati all’organizzazione del lavoro (scheda 25 p.36)
  - dispositivi di protezione individuale (scheda 26 p.37),
  - segnaletica di emergenza (scheda n. 27 p.38),

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

- smaltimento dei rifiuti (scheda 28 p.39).

Si rimanda al “Documento di Valutazione dei rischi”, nel quale sono contenute le misure di prevenzione e protezione, nonché le norme precauzionali che devono essere adottate per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Un ruolo molto importante ai fini della funzionalità del Modello è rivestito dalla formazione del personale. In concreto, ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o di preparati pericolosi. La formazione deve essere organizzata secondo i fabbisogni rilevati periodicamente.

Il “laboratorio Cavaliere” è tenuto al rispetto della normativa in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, garantendo un ambiente di lavoro sano, sicuro ed idoneo allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Pertanto dovranno essere attentamente valutati i rischi, sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; bisognerà programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro; si dovranno quindi ridurre i rischi alla fonte, impartendo adeguate istruzioni ai lavoratori e prevedendo un’adeguata formazione.

La formazione e l’addestramento dei dipendenti, assume notevole importanza rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza sulla conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso.

## **12.1 Doveri e compiti del Datore di lavoro, del RSPP, del Medico Competente e dei Lavoratori.**

Il datore di lavoro si colloca al vertice della struttura sanitaria, essendo il responsabile dell’organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività.

Gli obblighi che gravano in capo al datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro sono sia quelli previsti dalla normativa prevenzionistica vigente, sia quelli generali di cui all’art. 2087 c.c., che introduce l’obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile. Sarà il datore di lavoro ad effettuare la valutazione di tutti i rischi, alla luce del “Documento di Valutazione dei rischi” redatto in conformità alla normativa prevenzionistica vigente e a designare il Medico Competente e l’RSPP, fornendo a questi ultimi le necessarie informazioni in merito alla natura dei rischi, l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive.

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

Per quanto riguarda il Responsabile della sicurezza, dovrà provvedere all'analisi dei fattori di rischio individuando le misure idonee a garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

Dovrà proporre al datore di lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei lavoratori; in particolare questi ultimi dovranno essere edotti relativamente ai rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività svolta, ai rischi connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il responsabile della sicurezza ex L. n° 81/08 (già 626/94) dovrà verificare mensilmente il rispetto delle procedure per la sicurezza di cui al documento di Valutazione dei rischi, che qui si intende richiamato. Sarà compito del responsabile relazionare al DIR in merito al rispetto delle regole cautelari e alle eventuali esigenze di adeguamento. Il DIR vigilerà sull'adempimento degli obblighi da parte del responsabile.

Per quanto attiene ai doveri del Medico competente collabora con l'RSPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria che viene eseguita attraverso protocolli sanitari calibrati in funzione dei rischi specifici, nonché alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. Nel caso ravvisi delle anomalie all'atto dei controlli sanitari, effettua una comunicazione scritta all'RSPP.

Il personale ha l'obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza conformemente alla sua formazione, istruzione e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, ha altresì il dovere di contribuire insieme al datore di lavoro all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, utilizzando correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i dispositivi di sicurezza e i dispositivi di protezione che l'azienda dovrà mettere a sua disposizione.

|

## **13.L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Ai sensi dell'art. 6 lett. b) del D.lgs. n° 231/01 è costituito un organismo di vigilanza, nominato dall'Amministratore Unico????, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Tenuto conto della dimensione della società, da ritenersi di piccole dimensioni, l'organismo di vigilanza sarà costituito da un professionista esterno e sarà integrato dal responsabile del sistema di informatizzazione dei servizi amministrativi. È previsto un sostituto del responsabile dei servizi di informatizzazione per il caso di incompatibilità di quest'ultimo per conflitto di interessi. Il sostituto sarà nominato tra gli appartenenti all'area sotto la responsabilità del Direttore Sanitario. Si ritiene, però, di nominare un professionista esterno che sia completamente estraneo a rapporti con amministratori soci e dipendenti e che non abbia o abbia avuto rapporti lavorativi o di altro genere con la società. Ciò al fine di garantire l'indipendenza che è alla base della possibilità di effettuare una opera di controllo e vigilanza effettiva. A tal fine entro il 31 gennaio di ogni anno sarà messa a

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

disposizione dell'Organismo una somma che sia sufficiente a garantirne l'autonomia per tutto l'anno. La nomina avrà durata quinquennale, rinnovabile per i quinquenni successivi.

L'Organismo ha diritto-dovere

- 1) di effettuare controlli sul rispetto delle procedure almeno due volte all'anno (luglio-dicembre);
- 2) di effettuare riunioni in appositi locali al fine di effettuare verifiche. Le riunioni avverranno nella massima riservatezza;
- 3) l'organismo costituirà una casella postale, con accesso riservato e esclusivo, in modo da consentire segnalazioni su quanto oggetto di controllo e di competenza;
- 4) avrà pieni poteri di accesso a qualunque informazione societaria;
- 5) avrà diritto a chiedere informazioni agli amministratori e al personale dipendente;
- 6) dovrà verificare la correttezza delle fatturazioni e delle procedure interne attraverso l'analisi dei vari registri e l'audizione del personale addetto.
- 7) le attività dell'Organismo saranno annotate su un apposito verbale, custodito dal professionista esterno con funzione di coordinatore;
- 8) in caso di accertamento di errori e anomalia l'Organismo dovrà informare l'assemblea dei soci al fine di consentirne l'immediato intervento;
- 9) in caso di accertamento di violazioni integranti reati non ancora consumati, l'organismo dovrà informare gli amministratori affinché impediscano la consumazione degli stessi, onde ottenere l'esonero da responsabilità della persona giuridica ex art. 26, comma 2, d. lgs. n° 231/01. Nel caso di accertamento di reato consumato l'organismo dovrà relazionare sull'accaduto all'Amministratore e all'Assemblea dei soci.
- 10) l'Organismo promuoverà l'aggiornamento del modello organizzativo in ragione dell'evoluzione normativa e della sopravvenuta inadeguatezza dello stesso.
- 11) l'Organismo avrà la massima libertà di iniziativa anche nei confronti degli amministratori e, comunque, dei soggetti in posizione apicale.
- 12) l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di indire le riunioni obbligatorie, ma anche di riunirsi su richiesta di un membro dello stesso Organismo, nonché su richiesta degli amministratori, di qualunque dipendente ne richieda l'intervento;
- 13) le riunioni dovranno essere verbalizzate e si dovrà procedere a verbalizzazione delle informazioni ricevute dal personale.
- 14) periodicamente, in misura superiore rispetto alle due riunioni obbligatorie annue, l'Organismo dovrà intervenire per effettuare controlli a campione sulla fatturazione e sull'effettività delle prestazioni, nonché sulla corretta tenuta dei registri riguardanti le varie Aree di rischio.

I componenti dell'Odv non dovranno avere precedenti penali né essere stati sottoposti a misure di prevenzione. Ne consegue la decadenza in caso di sopravvenuta mancanza di tali presupposti.

E' prevista la decadenza anche nel caso di mancata inosservanza degli obblighi di cui al par. 7 n. 9-10-12-13-14.

## 14 Formazione del personale

Il personale sarà tenuto al rispetto degli obblighi di comportamento di cui all'allegato codice etico e disciplinare e a quanto previsto dal CCNL.

<b>Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.</b>	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</b>	<b>Parte Speciale Rev. 2.1 del 15.11.2019</b>
--	--	---

Ai fini dell'efficacia del Modello, è compito dell'azienda garantire una corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta. Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'Organismo di vigilanza.

Il programma di formazione ed addestramento del personale deve essere adeguatamente definito, documentato ed aggiornato. L'attività di formazione è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dei poteri loro conferiti.

|